

PNRR "GeoSciences IR" - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
CUP I53C22000800006

DOCUMENTO DI STIPULA

Procedura TD n. 020/PNRR/2023/AGP-GAR - Trattativa Mepa ID 3808711

Affidamento del servizio per lo sviluppo di video per la diffusione e utilizzo dei modelli geologici 3D nell'ambito del PNRR - Progetto GEOSCIENCES IR - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastruttura di ricerca e innovazione" - Amministrazione Titolare Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU
CUP I53C22000800006 - CIG A01DED4509

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48 - C.F. e P.Iva n. 10125211002, in persona del Dott. Marco Amanti, nella sua qualità di Titolare di CRA C03

E

la MBANGA STUDIO società cooperativa (nel seguito indicata come Affidatario), con sede e domicilio fiscale in Via Muzio Attendolo, 91 - 00176 Roma, P.Iva 16453691004, in persona del Sig. Harald Pizzinini, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- a. con Determinazione n. 7391/GEO-DIR del 19/10/2023, l'ISPRA ha indetto una procedura, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 per affidamento diretto per il servizio per lo sviluppo di video per la diffusione e utilizzo dei modelli geologici 3D nell'ambito del PNRR - Progetto GEOSCIENCES IR;
- b. l'Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell'art. 99 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice;
- c. l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché il disciplinare di affidamento, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d. l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Speciale e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di presentazione del preventivo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - I. dal Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, con particolare riferimento al c.d. *"Do not significant harm principle"* (DNSH), dal Reg. (UE) 2020/852;
 - II. dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la *"Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
 - III. dal *Council Implementing Decision* (CID) - Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia e l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia (PNRR);
 - IV. dagli Operational Arrangements (OA) del 22 dicembre 2021 tra la Commissione Europea e l'Italia;
 - V. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - VI. dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio per lo sviluppo di video per la diffusione e utilizzo dei modelli geologici 3D nell'ambito del PNRR - Progetto GEOSCIENCES IR, così come descritto nel Capitolato Speciale, e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato/riciesta di preventivo dall'Affidatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.

Art. 3

Modalità di esecuzione della prestazione e specifiche tecniche

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute al punto 3) del Capitolato Speciale.

Art. 4

Durata e luogo della prestazione

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a n. 12 (dodici) mesi. L'espletamento della prestazione dovrà avvenire per fasi successive conformi alle tempistiche di avanzamento evidenziate nelle fasi di svolgimento della prestazione, come da punto 3) del Capitolato

Speciale. Le attività da svolgere possono essere espletate a distanza. Sarà comunque necessario concordare incontri periodici da tenersi in presenza e/o da remoto per aggiornamenti e altre esigenze non espletabili da remoto.

2. Il contratto avrà efficacia dalla data della stipula e le relative attività decorreranno dalla data del verbale di inizio attività a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.
3. In nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.
4. I termini sopra indicati sono perentori e funzionali a garantire il rispetto dei tempi di realizzazione di milestone e target del PNRR, in coerenza con il cronoprogramma.

Art. 5

Importo contrattuale

1. L'ammontare contrattuale del servizio è pari ad € 19.672,00 (euro diciannovemila seicentosestantadue/00), più Iva, per un totale di € 23.999,84 (euro ventitremilanovecento novantanove/84).

Non sussistono rischi da interferenze.

Art. 6

Fatturazione, pagamenti e anticipazione del prezzo

1. Il presente contratto di appalto è finanziato/cofinanziato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da cui deriva l'obbligo delle parti di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del citato Reg. UE 2021/241.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, l'Affidatario potrà emettere fattura elettronica così come indicato al punto 10) del Capitolato Speciale.
3. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica avviene nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità.
4. L'anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice, è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ed è progressivamente recuperata dall'ISPRA nel corso dell'esecuzione mediante trattenute proporzionali ai singoli pagamenti in sede di liquidazione di ciascuna fattura.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nonché ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e alla circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento e l'esatta

riconcucibilità delle spese al progetto finanziato, le fatture elettroniche emesse verso l'ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:

- a. sigla CRA C03;
 - b. numero di procedura TD n. 020/PNRR/2023/AGP-GAR - Trattativa Mepa ID 3808711;
 - c. CIG: A01DED4509;
 - d. CUP I53C22000800006;
 - e. codificazione contabile PNRR ZOPNRR02;
 - f. titolo dell'intervento PNRR: GEOSCIENCES IR - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastruttura di ricerca e innovazione" - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU
6. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate.
7. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 7

Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

Art. 8

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Affidatario deposita garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, in favore dell'ISPRA, secondo le modalità prevista dal Codice.

Art. 9

Obblighi specifici nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, l'Affidatario è tenuto a rispettare l'impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all'occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.

L'Appaltatore deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto - salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'ISPRA - uno schema di organizzazione che dia evidenza dell'entità del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.

L'Appaltatore deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.

Il rispetto di suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISPRA.

Art. 10

Monitoraggio in itinere e azioni correttive

1. Il Direttore dell'esecuzione provvede al monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività, anche attraverso la richiesta dell'eventuale ulteriore documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR, di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il Progetto "GEOSCIENCES IR" compreso il contributo all'indicatore comune e ai *tagging* climatici e digitali, della tempistica di realizzazione delle altre prestazioni contrattuali, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria alla rendicontazione del Progetto, in ottemperanza alle direttive emanate dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero alle eventuali richieste pervenute da quest'ultima.
2. Con particolare riferimento al rispetto del principio del DNSH, saranno oggetto di specifica verifica da parte del DEC le attestazioni e dichiarazioni eventualmente previste dal Capitolato Speciale.
3. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti avviene al momento della presentazione di ciascuno stato di avanzamento, mediante trasmissione della relativa documentazione, come indicato al punto 9) del Capitolato Speciale.
4. Ferme le ipotesi di applicabilità delle penali di cui al presente contratto, ove si verificano scostamenti dal corretto avanzamento delle attività, il DEC informa l'Affidatario comunicando, altresì, le pertinenti azioni correttive ed impartendo le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire la corretta esecuzione mediante ordini di servizio.

Art. 11

Penali

1. Le penali sono calcolate in misura giornaliera pari:
 - a) allo 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, nel caso di ritardo adempimento alle prestazioni di cui al paragrafo 2) e 3) del Capitolato Speciale;
 - b) allo 0,6‰ nel caso di inosservanza di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021 dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
2. Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
3. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al Direttore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISPRA.

5. In caso di applicazione delle penali, l'ISPRA procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. Qualora dagli inadempimenti di cui al presente articolo derivi la revoca o la riduzione del finanziamento PNRR, l'ISPRA agirà in rivalsa nei confronti dell'Affidatario.

Art. 12

Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISPRA può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);
 - c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Altresì, l'ISPRA risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione*" ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice.
3. Il presente contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Appaltatore secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ISPRA, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. In ogni caso l'ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISPRA.
8. Il mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR, di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il Progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging climatici e digitali e della tempistica di realizzazione delle altre prestazioni previste dalla documentazione d'appalto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
9. Ove, successivamente alla stipula del presente contratto, fosse accertato il difetto del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice, l'ISPRA, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'ISPRA per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
10. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISPRA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 13

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*", l'ISPRA può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ISPRA mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'ISPRA prende in consegna i, servizi o le forniture e verifica la regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISPRA che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISPRA potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

Art. 14

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Modifica del contratto in fase di esecuzione

1. Il contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 del Codice per il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel presente contratto.
2. Le modifiche e le varianti al presente Contratto sono regolate dall'art. 120 del Codice.
3. L'ISPRA, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISPRA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISPRA.

Art. 15

Patto di Integrità

1. I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/dell'accordo quadro e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale dell'ISPRA, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. L'ISPRA si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013.
4. L'Affidatario si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 16 del Codice, qualsivoglia conflitto di interesse dovesse insorgere nella fase esecutiva dell'appalto, rispetto ai soggetti intervenuti nella procedura di affidamento, nonché qualsivoglia ulteriore causa ostativa prevista dalla normativa vigente. Si impegna, altresì, ad astenersi prontamente da qualunque atto e/o comportamento dal quale possa derivare un conflitto di interesse.
5. L'Affidatario si impegna a segnalare all'ISPRA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'affidamento e/o durante l'esecuzione dell'appalto/dell'accordo quadro, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

6. L'Affidatario attesta, altresì, che non si è accordato con altri partecipanti alla indagine di mercato per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
7. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISPRA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.
8. L'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche i prestatori di beni e servizi per la pubblica amministrazione sono tenuti ad osservare.
9. L'Affidatario accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata:
 - a. valutazione del comportamento dell'Affidatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98, comma 3, lett. b) del Codice;
 - b. risoluzione del contratto;
 - c. eventuale escussione della cauzione, ove prevista.

Art. 16

Pantouflage-revolving doors

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISPRA" consultabile sul sito web dell'ISPRA nella sezione: Amministrazione trasparente.
2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente contratto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. L'ISPRA provvede al trattamento dei dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente affidamento ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - "GDPR" (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e nel D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento.
2. Gli operatori economici dovranno aver preso visione delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite da ISPRA, in qualità di Titolare del trattamento, a norma dell'art. 13 del Regolamento.
3. ISPRA si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nel caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Affidatario delle clausole contrattuali privacy che saranno trasmesse nella versione definitiva all'operatore economico successivamente alla stipulazione del contratto, ai fini della acquisizione della sottoscrizione digitale.

4. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. L'ISPRA provvede a prendere in consegna i servizi o forniture resi ed effettua e verifica la regolarità degli stessi.

Art. 18

Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 19

Forma del contratto e oneri fiscali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
2. Il valore dell'imposta di bollo relativo alla stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, è determinato sulla base della tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice. Le modalità telematiche di versamento sono individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Affidatario

per l'ISPRA

.....*

.....*

*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).